



Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato N. BAR/2019/142109

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia tra:

GENERAZIONE VINCENTE Agenzia per il Lavoro, aut. Ministero del Lavoro prot. n. 1110/SG del 26-11-2004 per la somministrazione di manodopera ed iscritta nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Sez. I, con sede legale in NAPOLI (NA), alla VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E7 cap 80143 C.F. e P.I. 07249570636, in persona del legale rappresentante p.t., MICHELE AMOROSO, rappresentato in questa sede dal consulente commerciale, di seguito e per brevità denominata "somministratore",

e

GRUPPO CONSILIARE DIREZIONE ITALIA con sede in BARI (BA), VIA CAPRUZZI 212 cap 70124, P.I. 93461030723 in persona del legale rappresentante DR. IGNAZIO ZULLO o di soggetto delegato alla firma, di seguito e per brevità denominata "utilizzatore" - il somministratore e l'utilizzatore nel seguito, congiuntamente, anche le "parti" -

premesso che

- Le parti hanno sottoscritto condizioni generali di contratto che qui si intendono per integralmente richiamate e riportate e che completano e costituiscono parte integrante del presente contratto, di seguito e per brevità denominate "condizioni generali"

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Ricorso alla Somministrazione di Lavoro - L'utilizzatore ricorre alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e dichiara che sussistono le seguenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii: Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, verificatesi in conseguenza dello specifico evento: **RICHIESTA SUPPORTO EXTRA ALLE ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSIGLIARE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE.** L'azienda utilizzatrice dichiara espressamente di manlevare il somministratore relativamente a qualsivoglia conseguenza di natura sanzionatoria o risarcitoria che dovesse essere connessa con l'indicazione errata o non veritiera delle precedenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.

Art. 2 Durata del contratto - Il presente contratto è a tempo determinato, con inizio il 01-10-2019 e durata prevista fino al 21-12-2019, ed è in ogni caso prorogabile ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. Si applicano gli artt. 2 e 4 delle condizioni generali.

Art. 3 Numero dei lavoratori da somministrare, mansioni, inquadramento e trattamento economico - n. 3 lavoratori con mansioni di ASSISTENTE AL CONSIGLIO REGIONALE, inquadramento nel Gruppo B del CCNL per le Agenzie di somministrazione, al livello C1 del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI (SU 5 GIORNI) con la qualifica IMPIEGATO e trattamento retributivo convenuto nel preventivo di riferimento ovvero nell'accordo quadro n. BAR/2019/111.

I lavoratori inviati in missione hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, come comunicato dall'utilizzatore nel preventivo nominato. Il somministratore corrisponde al lavoratore esclusivamente il trattamento economico direttamente riferito agli elementi comunicati dall'utilizzatore in preventivo. Si applica l'art. 9 delle condizioni generali.

Art. 4 Luogo e orario delle prestazioni La prestazione lavorativa verrà effettuata presso la sede e negli orari di seguito indicati:

luogo di svolgimento lavoro: VIA GENTILE, S/N - cap 70124 - BARI (BA)

orario settimanale: Part time

ARTICOLATO NEL SEGUENTE MODO: ORARIO DI LAVORO PART TIME 20H SETTIMANALI CON ALMENO UN GIORNO DI RIPOSO.

Si applica l'art. 5 delle condizioni generali.

Art. 5 Patto di prova - Se compatibile con eventuali precedenti missioni, è previsto il periodo di prova come da CCNL per le Agenzie di Somministrazione. Si applica l'art. 6 delle condizioni generali.

Art. 6 Pagamento del trattamento economico e versamento dei contributi previdenziali - L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali. In ogni caso, l'utilizzatore è obbligato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro, ove anticipati dal somministratore. Si applicano gli articoli da 7 a 9, nonché gli articoli 13 e 19 delle condizioni generali.

Art. 7 Dichiarazione dell'utilizzatore - L'utilizzatore dichiara di essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso alla somministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto previste dalla legge o dai contratti collettivi applicabili, manlevando il somministratore da qualunque responsabilità in proposito. Il referente per i lavoratori in somministrazione è il Sig. ZULLO IGNAZIO. Si applica l'art. 10 delle condizioni generali.

Art. 8 Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori risoluzione contrattuale - Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. L'utilizzatore, inoltre, per quanto espressamente previsto dal nominato art. 35, comma 4, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. L'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate mediante la compilazione, sottoscrizione e consegna al somministratore dell'apposito modulo allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'incaricato di fornire ai lavoratori le informazioni in materia è il Sig. GIOVANNI BRUNELLI. La sorveglianza sanitaria, ove prevista, è a carico dell'utilizzatore. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce causa di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore, che resta tenuto all'immediato pagamento in favore del somministratore dell'intero valore economico del servizio, fino alla naturale scadenza del presente contratto, con riserva di azione per il maggior danno. Si applica l'art. 14 delle condizioni generali.

Art. 9 Corrispettivo della somministrazione, modalità di pagamento, decadenza dal beneficio del termine Il corrispettivo della somministrazione è determinato come da preventivi o accordi quadro richiamati all'art. 3, espressamente approvati dalle parti, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti. Si applicano gli artt. 15 e 16 delle condizioni generali.

Art. 10 Interruzione della somministrazione - Qualunque interruzione o sospensione della somministrazione per cause imputabili all'utilizzatore comporterà comunque il diritto del somministratore ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante, determinato secondo quanto stabilito dagli artt. 15, 16, 19 e 20 delle condizioni generali, fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 11 limitazioni alla responsabilità del somministratore - Le parti si danno atto che alcuna responsabilità può essere attribuita al somministratore in merito alle conseguenze di eventuale inidoneità o inadempimento dei lavoratori prescelti dall'utilizzatore per lo svolgimento della missione, né per le condotte da essi tenute o le scelte personali effettuate. L'utilizzatore risponde in via esclusiva dei danni arrecati a terzi dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Si applicano gli artt. 4, 17 e 18 delle condizioni generali.

Art. 12 Foro competente - Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, pur se riferita al semplice pagamento dei compensi pattuiti, sarà competente esclusivamente il Tribunale Civile di Napoli.

Art. 13 Norma di rinvio - Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge, alle norme del CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro, che l'utilizzatore espressamente dichiara di conoscere e ritenere direttamente applicabile e alle norme dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori dell'utilizzatore. Si applicano, inoltre, integralmente le condizioni generali di contratto.

Data

Il somministratore Agency Team Leader

L'utilizzatore

30-09-2019

Generazione vincente S.p.A.
il consulente commerciale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano in modo specifico i seguenti articoli: - art. 3 (trattamento economico); - art. 7 (dichiarazione dell'utilizzatore); - art. 8 (rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore e risoluzione); - art. 9 (corrispettivo della somministrazione e decadenza dal beneficio del termine); - art. 10 (interruzione della somministrazione); - art. 11 (limitazioni della responsabilità del somministratore) - art. 12 (foro competente). Le parti dichiarano di aver prestato particolare attenzione alle disposizioni di cui agli articoli da ultimo citati, il cui contenuto è stato attentamente riletto con voce alta, ridiscusso in specifica trattativa e separatamente approvato.

Il somministratore Agency Team Leader

L'utilizzatore

Generazione vincente S.p.A.
il consulente commerciale

Spett.le GENERAZIONE VINCENTE SPA
VIA SCIPIONE L'AFRICANO 207/209
70124 BARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Io sottoscritto RONDINELLI ANDREA, nato

10/12/1958 a AVIGLIANO, residente in CASAPPA via PAVIA

CONSAPEVOLE

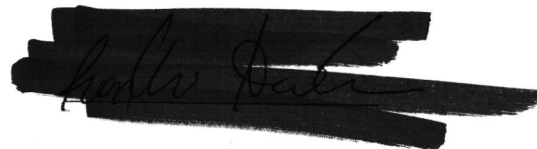
di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, e ciò in relazione alla mia assunzione quale lavoratore inviato in missione mediante contratto di somministrazione di lavoro:

- di non avere vincoli di coniugio, di stabile convivenza, di parentela in linea retta o collaterale entro il quarto grado, ovvero di affinità entro il secondo grado, con i Consiglieri Regionali;
- di non aver subito rinvii a giudizio e di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale per reati di peculato, concussione, corruzione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- di non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore a tre anni per delitti non colposi che lodono l'immagine ed il decoro del Gruppo consiliare e del Consiglio regionale

In fede,





Andrea Rondinelli

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Riepilogo professionale

Capacità

- In grado di apprendere velocemente
- Solida comunicazione orale
- Manutenzione di file/archivi
- Collaborazione di squadra
- Fortemente motivato
- Buone conoscenze informatiche
- Microsoft Office
- Estremamente organizzato

Esperienze professionali

Aprile 2017	Gruppo Direzione Italia Regione Puglia	Bari
—	Impiegato	
Luglio 2019	Assistenza al Consigliere Regionale	

Istruzione

2009	ENAIP	Martina Franca
	Qualifica: Grafica Pubblicitaria	